



**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 11 giugno 2026

CIRCOLARE N. 29

OGGETTO: DISCIPLINA ETS: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MLPS

Con due recenti documenti di prassi (la nota n. 5003 del 27 marzo 2026 e la nota n. 7741 del 15 maggio 2026) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Mlps) ha fornito interessanti orientamenti interpretativi a beneficio degli operatori del Terzo settore e dei loro consulenti. Vediamo, pertanto, di fornirne una sintesi dei principali contenuti.

NOTA MLPS N.5003/2026: DISCIPLINA GENERALE ETS

Il primo documento di prassi è strutturato nella forma di risposte a quesiti e tocca i diversi temi della disciplina generale degli ETS, della loro organizzazione e dei rapporti con il Runt. Vediamoli nel dettaglio.

A) Esame dei libri sociali

L'articolo 15, comma 3, D.Lgs. 117/2027 (Codice del Terzo settore o CTS) garantisce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Al proposito, il Mlps chiarisce che:

- il diritto di accesso è espressione della natura democratica e partecipativa degli ETS e non può essere mai totalmente negato da una clausola statutaria;
- gli statuti possono regolare le modalità di esercizio, ma non sopprimerlo: una previsione di inaccessibilità totale e assoluta a uno o più libri sociali è da considerarsi illegittima e contraria alla ratio della norma;
- il diritto va temperato con altri valori: riservatezza dei dati personali degli associati, tutela di informazioni sensibili (es. situazioni sanitarie, atti con possibile rilevanza penale);
- per gli enti articolati su più livelli, è ammissibile che l'accesso ai libri degli organi di vertice sia riservato a rappresentanze o delegazioni dei livelli inferiori, piuttosto che ai singoli soci.

Sul tema, la nota ministeriale conclude affermando il principio per cui una clausola statutaria che sancisca l'inaccessibilità totale e assoluta di uno o più libri sociali è incompatibile con il CTS e, quindi, gli associati lesi, possono far valere i propri diritti davanti al giudice ai sensi dell'articolo 23 del codice civile.

B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale

Il quesito riguardava la possibilità di non qualificare come volontari i componenti dell'organo di amministrazione che si limitino a svolgere tale ruolo. Il Ministero, richiamando la sua precedente nota n. 6214/2020, conferma che:



- l'attività di amministrazione può rientrare nel concetto di volontariato, purché ricorrano i requisiti dell'articolo 17, comma 2, CTS (gratuità in *primis*);
- nelle ODV, i componenti degli organi sociali non possono percepire compensi (salvo i sindaci con requisiti professionali) mentre negli altri ETS è invece ammesso;
- non possono coesistere nello stesso soggetto, per lo stesso ente, la qualità di volontario e quella di lavoratore/collaboratore retribuito;
- l'obbligo assicurativo dell'ente si estende anche alle prestazioni volontarie occasionali;
- l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali (es. verbalizzazione di un'assemblea) non è considerato volontario: si tratta di una scelta legislativa volta ad evitare oneri sproporzionati per apporti marginali e saltuari.

C) Remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione

Fermo restando il principio di gratuità obbligatoria per le ODV sancito dall'articolo 34, comma 2, CTS), per tutti gli altri ETS:

- è ammissibile che l'assemblea deliberi un compenso per gli amministratori, anche in assenza di un'espressa previsione statutaria, purché lo statuto non vieti espressamente la remunerazione della carica;
- il compenso deve comunque rispettare i criteri dell'articolo 8, CTS, che presidia il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

D) Membri supplenti dell'organo di controllo

L'articolo 30, CTS non disciplina espressamente i componenti supplenti dell'organo di controllo. Il Mlps chiarisce, tuttavia, che:

- la nomina dei supplenti è legittima solo se espressamente prevista dallo statuto (in base all'articolo 21, CTS, che rimette agli enti le norme di funzionamento interno);
- in presenza di apposita previsione statutaria, si applica l'art. 2401 del codice civile (per il rinvio dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 117/2017): il nuovo componente scade insieme all'intero collegio;
- i supplenti non devono essere iscritti nel RUNTS (l'obbligo riguarda solo i titolari delle cariche), ma devono già possedere al momento della designazione tutti i requisiti di legge richiesti per i titolari;
- quando il supplente subentra come titolare, l'ente deve aggiornare il RUNTS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. f), D.M. 106/2020.

E) Delega a terzi per il deposito di atti al RUNTS

La Legge 104/2024 ha introdotto la possibilità di delegare un soggetto terzo per la presentazione della domanda di iscrizione al Runts e per gli aggiornamenti informativi.

La disciplina è stata recepita nel D.M. 106/2020, modificato dal recente D.M. 2/2026, stabilendo che:



- la delega risponde all'esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante e degli amministratori dell'ente;
- in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 48, comma 3, CTS, la sanzione amministrativa pecuniaria (ex articolo 2630, cod. civ., richiamato dall'articolo 48, comma 5, CTS) si applica solo agli amministratori e non al delegato;
- il ritardo o inadempimento del delegato rileva come inadempimento contrattuale nel rapporto di mandato con il delegante (sul quale non interferiscono gli uffici Runts); il delegante potrà rivalersi civilmente sul delegato inadempiente.

NOTA MLPS N. 7741/2026: ETS AVENTI NATURA COMMERCIALE

Con questo recente documento di prassi il Mlps affronta i dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici del Runts in merito alla concreta applicazione dell'articolo 11, comma 2, CTS relativo agli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Le 3 macro-categorie individuate dal Codice



- Comma 1 – ETS generici: iscritti nel solo RUNTS.
- Comma 2 – ETS imprese (diversi dalle imprese sociali): iscritti sia nel RUNTS sia nel Registro delle Imprese (doppia iscrizione).
- Comma 3 – Imprese sociali: l'iscrizione nell'apposita sezione del RI è sostitutiva dell'iscrizione al RUNTS (sezione RUNTS come "proiezione" di quella del RI).

I chiarimenti per gli ETS commerciali che non sono imprese sociali

L'articolo 11, comma 2, CTS ammette in modo inequivocabile l'esistenza di ETS diversi dalle imprese sociali che svolgono la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di impresa.

Detti ETS sono tenuti alla doppia iscrizione, Runts e Registro Imprese.



Occorre non confondere le attività di interesse generale svolte in forma d'impresa con le "attività diverse" di cui al D.M. 107/2021. Le prime non sono soggette ai limiti quantitativi dell'art. 6 CTS il cui superamento determina la cancellazione dal Runts.

Nel suo documento il Mlps sottolinea una distinzione fondamentale, spesso fonte di confusione:

- impresa (articolo 2082, cod. civ.): richiede organizzazione strutturale dei fattori di produzione, esercizio abituale e un metodo economico. Ha valenza civilistica (articolo 11, comma 2 CTS è collocato nel Titolo II del Codice);
- ente commerciale (articolo 79, CTS): qualifica fiscale attribuita agli ETS che superano i limiti quantitativi di commercialità indicati nell'articolo 79, commi 2 e 2-bis CTS. Può derivare anche dal mero superamento di ricavi su costi, senza necessariamente integrare i requisiti civilistici dell'impresa.



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Ne consegue che l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2 CTS non scatta per il semplice fatto che un ETS superi i limiti fiscali di non commercialità, ma solo quando integri anche i requisiti qualitativi dell'impresa.

Pertanto, quali tipologie di ETS possono essere definite "imprese"?

Il Mlps ammette che l'identificazione concreta è complessa, ma ne delinea i confini affermando che:

- sono escluse le forme societarie: gli ETS in forma societaria possono iscriversi solo nella sezione "imprese sociali" (articolo 4, CTS);
- associazioni e fondazioni possono in astratto operare come imprese, svolgendo attività in forma organizzata, professionale ed economicamente sostenibile;
- le ODV sono incompatibili con il modello imprenditoriale: l'articolo 84, comma 1 CTS richiede che le loro attività siano svolte *"senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato"*;
- analoga incompatibilità riguarda gli enti filantropici (articolo 38, CTS), che per definizione traggono risorse prevalentemente da contributi, donazioni e rendite patrimoniali.

Il ruolo degli Uffici RUNTS e dell'Amministrazione finanziaria

Nell'ambito dei rapporti tra amministrazione finanziaria e Mlps, quest'ultimo delimita chiaramente le reciproche competenze precisando che:

- gli Uffici RUNTS valutano il rispetto delle norme ordinamentali (non fiscali) per l'iscrizione e la permanenza in una determinata sezione, potendo valutare la migrazione ad altra sezione o l'incompatibilità con il Registro;
- la qualificazione di un ETS come ente fiscalmente "commerciale" spetta all'Amministrazione finanziaria, non agli Uffici RUNTS;
- le agevolazioni fiscali spettano in base al concreto rispetto dei requisiti di legge, non in base alle qualificazioni statutarie; l'Agenzia delle Entrate può quindi disconoscerle in sede di accertamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari S.r.l.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it

